

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

**Premessa**

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

**TITOLO I**

**Criteria di programmazione**

Articolo 1

**Obiettivi della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
  - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
  - b) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - c) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Articolo 2

**Zone del territorio comunale**

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è costituito da una zona unica.

**TITOLO II**

**Norme procedurali generali**

Articolo 3

**Procedure relative alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)**

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico deve essere redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito internet del comune e presentata al competente ufficio comunale.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività, con pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;;
    - a) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali;

- b) la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali;
- c) idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali
- d) documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *"Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995"*.
- e) dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
- f) autocertificazione relativa al rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- g) autocertificazione del rispetto della sorvegliabilità dei locali;
- h) comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

La segnalazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

#### Articolo 4 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria;
- e) documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *"Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447/1995"*, qualora siano state apportate modifiche ai locali e/o alle attrezzature rumorose.

La segnalazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore/preposto. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività, sospendendola per un periodo superiore a 12 mesi decade dal titolo abilitativo.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del dichiarante;
  - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che - entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione - dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
  - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
  - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria;
  - f) documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *"Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447/1995"*, qualora siano state apportate modifiche ai locali e/o alle attrezzature rumorose.

5. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.  
Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.  
Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
6. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

#### Articolo 5

##### **Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune.
2. Detta segnalazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
  - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
  - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
  - di avere la disponibilità dei locali.In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:
  - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
  - copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
  - dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria.

#### Articolo 6

##### **Attività temporanee**

1. Le attività temporanee di somministrazione alimenti e bevande in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà sono avviate previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per una durata non superiore a n. 15 giorni consecutivi.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia.
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
  - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione;
  - e) la dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

#### Articolo 7

##### **Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali**

1. Se il procuratore/preposto, unico conduttore dell'attività recede volontariamente dall'incarico deve comunicarlo formalmente al Comune, alla società ed al Registro Imprese della CCIAA per gli adempimenti conseguenti (cancellazione); la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione, previo avvio del procedimento.
2. La società titolare dell'attività deve comunicare tempestivamente al Comune ed al Registro imprese della CCIAA la revoca della procura al procuratore o del preposto; la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo

- procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.
- Qualora la società titolare dell'attività in possesso dei requisiti professionali nella persona del legale rappresentante dovesse modificare il proprio assetto, deve garantire il possesso dei requisiti professionali comunicando entro 90 giorni l'avvenuta variazione al Comune ed al Registro imprese della CCIAA. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.

## Articolo 8

### **Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative**

#### **1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

#### **2. REQUISITI MORALI**

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### **3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA**

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

#### **4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO**

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva *"sostituzione"* occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

#### **5. DECADENZA TITOLO ABILITATIVO DEL TITOLARE "PRO-TEMPORE"**

In caso di decadenza dal titolo abilitativo titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve presentare una nuova S.C.I.A per gestire direttamente l'esercizio o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

#### **6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA**

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

## **TITOLO III**

### **Norme finali**

## Articolo 9

### **Sanzioni**

- Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 10

### **Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**

- I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura, in conformità con le eventuali disposizioni dei relativi regolamenti condominiali.

2. Il Sindaco, al fine di assicurare una civile convivenza tra attività di somministrazione e residenti, con propria ordinanza stabilisce:
- le modalità di comunicazione dello svolgimento dell'orario di esercizio dell'attività;
  - le casistiche nelle quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono insonorizzare adeguatamente i locali e presentare idonea documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico abilitato con relativa insonorizzazione dei locali nel rispetto dei parametri fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica, in applicazione del successivo art. 17 ter;
  - l'orario e le modalità di svolgimento delle attività accessorie alle attività di somministrazione;
  - l'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto.

#### Articolo 11

##### **Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale**

1. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, per:
- ragioni di ordine pubblico;
  - ragioni di pubblica sicurezza;
  - ragioni di sostenibilità ambientale, incluso l'ambiente urbano;
  - ragioni di sostenibilità sociale;
  - ragioni di viabilità;
  - la tutela della salute;
  - la tutela dei lavoratori;
  - evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici;
  - non ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità
- e comunque per motivi imperativi di interesse generale senza applicare le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, in conformità all'articolo 20 della medesima legge.
2. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 29/2007, nonché agli articoli 12 e 13 del Regolamento comunale delle attività rumorose.
3. Le limitazioni agli orari e/o le prescrizioni all'esercizio dell'attività devono rispettare il principio di proporzionalità.

#### Articolo 12

##### **Abrogazione ordinanze precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande .